ASILO INFANTILE DI SIZIANO

Scuola dell'Infanzia Paritaria

STATUTO ORIGINI

ART. 1

L'Asilo Infantile (attuale Scuola dell'infanzia) fu istituito nel 1916 per iniziativa di alcuni maggiorenti del paese e con il concorso del Comune, della popolazione e di Enti e persone operanti nel territorio. L'Asilo fu eretto in Ente Morale con Decreto del Luogotenente del Re in data 31 Marzo 1916 ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17 Luglio 1890 n° 6972 e successive modificazioni.

A seguito del D.P.R. 24/7/1977 n° 616, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/12/1978 (al n° 265 dell'elenco 13), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 361 del 29/12/1978, la Scuola Materna venne ricompresa tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai Comuni in quanto "svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativa - religiosa".

La natura giuridica di IPAB fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'Ente disposto con delibera della Giunta della Regione Lombardia n° 27167 del 10/9/1992, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 49 del 30/11/1992.

Con il succitato provvedimento di depubblicizzazione, all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

Attualmente l'Ente è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private, tenuto dalla Regione Lombardia con il n. 529 in data 7.4.2001 e con il n. 234189 di Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) in data 9.4.2002 presso la Camera di Commercio di Pavia.

Il Ministero della Pubblica Istruzione in data 28/2/2001, con decreto prot. 488/3159, riconosce l'Ente quale Scuola Paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n° 62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 2

Il costituito ASILO INFANTILE DI SIZIANO - Scuola dell'infanzia - è un'Associazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, ha una durata illimitata ed ha sede in SIZIANO (Pavia), Via San Rocco, 3

L'Associazione gestisce una scuola dell'infanzia privata, di ispirazione cattolica, ha durata illimitata, non si prefigge fini di lucro ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di Siziano e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione, morale e culturale, nei limiti consentiti dalla loro età.

L'Asilo può aprire anche una sezione "PRIMAVERA" che consente l'iscrizione di bambini di ambo i sessi con età da i 24 mesi fino ai 36 mesi di età.

L'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione, e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 3

I bambini ammessi alla Scuola dell'infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi, a ricevere l'istruzione elementare. Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza. Nella Scuola dell'infanzia è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili acquisiti dall'Ente nel corso degli esercizi.

Il fabbricato, adibito esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale, ha un valore catastale aggiornato di € 157.849,89= (già Lire 305.640.000=).

Il patrimonio potrà essere incrementato da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio di amministrazione

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini con:

- entrate patrimoniali,
- rette delle famiglie e contributi degli Associati,
- oblazioni e lasciti,
- contributi pubblici e privati,
- con altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio
- ogni altro provento non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

Non avendo l'Ente fini di lucro viene stabilito

- Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti,lavoratori, o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- L'obbligo di reinvestire gli eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento.

Il Bilancio di Chiusura dovrà essere sottoposto all'approvazione dei Soci entro i termini stabiliti dalla legge.

SOCI

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio di amministrazione e a suo insindacabile giudizio.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto sia direttamente che mediante delega, di candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali, di conoscere i programmi dell'Associazione, partecipare alle attività promosse dalla stessa ed usufruire di tutti i servizi, di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima.

I soci sono tenuti alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, ad avere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, al pagamento della quota associativa annuale, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di amministrazione.

Ogni socio può recedere dall'Associazione a condizione di non aver assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un socio non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi.

Costituisce causa di esclusione il mancato pagamento senza giustificato motivo della quota associativa annuale ed il compimento di atti che contraddicano gli scopi e/o gli interessi dell'Associazione o che, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione stessa.

Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del Codice civile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6

Sono organi dell'Asilo Infantile:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio di Amministrazione:
- il Presidente

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 7

L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di Esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante invito contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti.

L'Avviso dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei soci ed in quest'ultimo caso l'avviso potrà essere portato a conoscenza dei convocati senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

All'Assemblea possono intervenire tutti i Soci in regola col versamento della quota associativa. Il diritto di voto spetta ad ogni Socio che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 giorni. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta.

Ogni Socio non può avere più di tre deleghe.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad accezione di quelle relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio, per le quali si applicano le disposizioni previste dall'Art. 21 del Codice Civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto al voto.

Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo Verbale: esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente statuto, in particolare:

- nomina i Membri del Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, sull'esclusione degli Associati,
- approva il Bilancio di Chiusura dell'Esercizio, delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo, nonché su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 8

L'Asilo Infantile è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci, due dei quali scelti dall'Assemblea in una rosa di almeno quattro candidati proposti dall'Amministrazione comunale di Siziano.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non provvedesse alla segnalazione dei quattro candidati, entro 60 gg. dalla richiesta di cui al successivo comma, l'assemblea dei Soci procederà direttamente all'elezione dei due componenti in questione.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni dalla data d'insediamento.

I componenti possono essere riconfermati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

Non possono far parte del Consiglio, e se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni d'incompatibilità secondo la vigente legislazione, nonché i dipendenti della scuola dell'infanzia.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause d'ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo Direttivo dell'Ente.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente Statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola;
- b) assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal Regolamento Organico del Personale;
- c) delibera sulle convenzioni con Enti Pubblici e privati;
- d) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- e) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli ed immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti con voto favorevole di almeno 4 dei suoi componenti;
- f) delibera l'importo delle rette di frequenza e il costo della refezione;
- g) effettua un controllo preventivo sul Bilancio di Chiusura predisposto dal Segretario e da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
- h) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2. dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per verificare, in via preliminare, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei Consiglieri, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche tramite telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno n. 3 dei membri in carica del consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto dalla lett. e).

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.

Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente richiede all'Amministrazione comunale di indicare la rosa dei propri candidati e convoca l'Assemblea dei Soci per procedere al rinnovo del Consiglio medesimo.

Il Consiglio scaduto rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle dimissioni stesse.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi l'accettazione della dimissione, il Presidente ne dà immediato avviso all'Assemblea o all'Autorità competente affinché proceda alla designazione del nuovo Consigliere.

Con la medesima modalità si procede in caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e nel caso di decadenza di un membro del Consiglio stesso.

Il Consigliere nominato in sostituzione, resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal Consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere al più anziano di età.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalle leggi e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea dei Soci.

Egli cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.

In caso di necessità e urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta di questo.

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

Egli assiste alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente e coi Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione, tiene la contabilità dell'Ente, redige il Bilancio di Previsione ed il Bilancio di Chiusura, provvede al disbrigo della gestione economica dell'Ente.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di Segreteria.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione verrà deliberato dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile, al verificarsi e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

con l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altro ente non commerciale che svolga una analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 11

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia.